COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 11/03/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Marzo alle ore 15:30 presso la sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO:	**APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2022**

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Componente	Pres.	N.	Componente	Pres.
1	ARMANINO ALBINO	A	10	GHIO VALENTINA	P
2	BENEDETTI GIAN PAOLO	P	11	OVINDO GABRIELE	A
3	BIXIO MASSIMO	P	12	PICCININI MARCO	P
4	CALABRO' GIORGIO	P	13	PODESTA' FRANCESCO	P
5	CIOTOLI LUCA	P	14	REZZANO SILVIO	P
6	CONTI MARCO	A	15	SMERALDI PAOLO	P
7	DELL'UOMO GABRIEL	P	16	STAGNARO GIANCARLO	P
8	FORESTA MARA	P	17	STURLA FABIO	A
9	GARIBOTTO ANDREA	P			

Consiglieri presenti: 13

Hanno partecipato gli Assessori: BIXIO MARIA ELISA, VALENTINO PAOLO, BATTILANA MAURO, GIANELLI PIETRO

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio ComunaleMASSIMO BIXIO

Ad essa assiste il Segretario GeneraleDOTT. DOMENICO SCROCCO

Sono nominati i seguenti scrutatori: BENEDETTI GIAN PAOLO, CIOTOLI LUCA, PODESTA' FRANCESCO

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA le deliberazioni 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif e 3 Agosto 2021 363/2021/R/rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) recanti le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per i periodi regolatori 2018-2021 (443/2019) e 2022-2025 (363/2021). Le citate disposizioni definiscono i metodi per la costruzione del piano economico finanziario sui quali costi viene costruito il regime tariffario;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 363/2021 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare per le tariffe TARI dell'anno 2022;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI nell'anno 2022 sono state determinate nel numero di tre con scadenza:
- rata n. 1 al 30/04/2022
- rata n. 2 al 30/09/2022
- rata n. 3 al 31/12/2022
- rata unica al 30/04/2022;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 e al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999**,** sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 493/2020 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999 e nel contempo per l'anno 2020 è data ancora la disponibilità di applicare una tariffa monomia sulla base del comma 652 della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che il Comune di Sestri Levanti intende avvalersi, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 dell'applicazione del comma 652 della Legge 147/2013;

PRESO ATTO che i criteri di determinazione delle tariffe, articolati secondo la metodologia dettata dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VISTA la recente innovativa Deliberazione ARERA 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 secondo cui a partire dal 2022 saranno applicabili le nuove regole per la costruzione del piano economico finanziario del servizio di gestione integrata con il metodo tariffario rifiuti MTR-2, che segue la precedente impostazione improntata alla trasparenza dei costi del servizio definiti sulla base delle fonti contabili obbligatorie e definisce un limite di crescita al riconoscimento dei costi, al fine di garantire ai cittadini un servizio efficiente e con standard di qualità elevati;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:
a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;
CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

VISTO il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di Giunta n. 227 del 17/12/2021, redatto sulla base dei costi di gestione del servizio di igiene urbana che reca una somma totale di **€ 4.182.672,23** a cui dovrà essere data copertura integrale attraverso le tariffe TARI 2022;

VERIFICATO che per l'anno 2022 le tariffe sono state calcolate considerando anche i criteri imposti dalla legge 147/2013 sia per quanto riguarda le riduzioni sia per la metodologia di calcolo indicata nel comma 652 che prevede di commisurare la tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportare nell'**allegato "A"** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo:

- Piano Determinazione Tariffe TARI anno 2022;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2022 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

1. gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
2. ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTE le seguenti riduzioni tariffarie:

- UTENZE DOMESTICHE:
  - 10% per coloro che praticano compostaggio della frazione organica;
  - 25% abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da coloro che risiedono per più di sei mesi l'anno fuori dal territorio nazionale;
  - 66% per i soggetti iscritti all'AIRE, già pensionati nei paesi di residenza;
  - 30% fabbricati rurali adibiti a civile abitazione (i requisiti di ruralità sono indicati all'art. 9 del D.L. n. 557/93 convertito con Legge n.133/1994);
  - 60% per distanze dal punto di raccolta maggiori di 500 m;
  - 80% per distanze dal punto di raccolta maggiori di 2 km;
- UTENZE NON DOMESTICHE:
  - 30% per coloro che dimostrino di aver avviato a recupero presso terzi quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato;
  - 20% per coloro che, producendo di norma rifiuti misti assimilati e non assimilati (speciali), non sono in grado di definire esattamente le superfici in cui vengono prodotti;
  - 30% attività di vendita al dettaglio di saponi e detersivi effettuata prevalentemente senza l'utilizzo di imballaggi primari (sfusi);
  - 30% locali ed aree adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 6 mesi continuativi;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Alle ore 18,24 il Consigliere Comunale Gabriele Ovindo si allontana dall'aula. Pertanto risultano presenti al momento della votazione n. 13 Consiglieri.

CON voti favorevoli n. 9 e n. 1 voto contrario (Consigliere Smeraldi) su n. 10 Consiglieri votanti e n. 3 astenuti volontari (Consiglieri: Calabrò, Stagnaro e Benedetti), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

3) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022;

4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli n. 9 e n. 1 voto contrario (Consigliere Smeraldi) su n. 10 Consiglieri votanti e n. 3 astenuti volontari (Consiglieri: Calabrò, Stagnaro e Benedetti), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Scrocco

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Massimo Bixio

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)